

M. Malossini

PUBBLICATA ALBO



REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI
Non soggetta a registrazione
Atti della Provincia di Trento
Corte dei Conti
Foglio
IL PRIMO REFERENDARIO DIRETTORE

43

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 16440

Prot. n. 101

Verbale di deliberazione della Giunta Provinciale

OGGETTO: Individuazione del Biotopo di interesse provinciale denominato "Laghestel di Pinè" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 - "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il giorno 21 dicembre 1989 ad ore 9.00

nella sala delle Sedute,

in seguito a convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

In seduta ordinaria sotto la presidenza del

Presidente: **Mario Malossini**

- presenti: {
- l'assessore sostituto: **Walter Michell**
 - gli assessori effettivi: **Gianni Bazzanella**
 - Aldo Degaudenz**
 - Tarcisio Grandi**
 - ~~**Renzo Jori**~~
 - Erminio Lorenzini**
 - Vigilio Nicolini**
 - Riccardo Ricci**
 - Giorgio Tononi**

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 612 e s.m.

Assenti gli assessori effettivi: **Ass. Jori.**

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione ed Enti **Franco Zeni.**
Assiste inoltre il Dirigente del Servizio Segreteria della Giunta **Renzo Leonardi.**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Relatore comunica:

la Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n. 14, "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato un'azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica, definiti Biotopi.

All'individuazione sul territorio provinciale ed al loro censimento hanno concorso il Servizio Foreste, Caccia e Pesca, il Museo tridentino di Scienze naturali, il D.E.P., la Stazione Sperimentale Agraria-Forestale di S.Michele all'Adige, il Servizio Parchi e Foreste demaniali.

La legge 23 giugno 1986 n. 14 distingue i biotopi in "Biotopi di interesse provinciale" e "Biotopi di interesse comprensoriale", e prescrive, per i primi, la procedura per la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta Provinciale.

Sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale n. 14 all'interno delle aree di interesse ambientale e naturalistico primario di cui al Piano Urbanistico Provinciale.

In data 24 maggio 1988 ed ai sensi dell'art. 5 della legge precitata, il Servizio Parchi e Foreste demaniali ha proposto al Comitato per l'Ambiente il Progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Laghestel di Pinè" ricadente nel C.C. di Miola (Comune Amministrativo di Baselga di Pinè).

Il Laghestel di Pinè è indubbiamente una delle aree di maggior interesse paesaggistico e naturalistico dell'intera Provincia. L'area è stata oggetto di un'approfondito studio vegetazionale che ha portato alla realizzazione di una carta botanica ed ha evidenziato la presenza di ben 129 specie botaniche, alcune delle quali molto rare ed una serie di pregevoli associazioni vegetali.

Inoltre il biotopo riveste notevole importanza quale stazione riproduttiva di alcune specie di anfibi e di rare specie ornitiche, per alcune delle quali costituisce la stazione riproduttiva più elevata fin ad

oggi conosciuta sul territorio provinciale.

La zona è idonea per la ricerca scientifica e per l'educazione, ed offre particolare opportunità per promuovere l'apprezzamento e la conoscenza delle zone umide da parte dei cittadini.

In data 19 agosto 1988, ed ai sensi del disposto di cui all'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, l'Assessore ha inviato gli atti progettuali ed i relativi vincoli di tutela, al Comune di Baselga di Pinè, al Comprensorio Alta Valsugana ed al Comitato Agricolo Comprensoriale Alta Valsugana.

La Giunta Comprensoriale esprimeva parere favorevole richiedendo di integrare il biotopo con l'area di Riserva Naturalistica (individuata dal Comune di Baselga con deliberazione n. 51 del 29 luglio 1974) e di prevedere una distinzione di vincoli fra l'area a tutela integrale e l'area di rispetto.

Il Consiglio Comunale di Baselga di Pinè riaffermava le osservazioni del Comprensorio richiedendo inoltre l'estensione del divieto di caccia su tutta l'area della riserva naturalistica e la conferma delle attività permesse in base alla delibera di istituzione della riserva naturalistica.

Il C.A.C. dell'Alta Valsugana esprimeva parere favorevole all'individuazione del biotopo richiedendo un disciplinare delle attività agricole penalizzante verso tale tipo di attività.

In data 6 giugno 1989 la Commissione faceva proprie le osservazioni del Comune e del Comprensorio.

Pertanto la Commissione propone alla Giunta provinciale l'individuazione del biotopo "Laghestel di Pinè" per una superficie totale di circa ha 86 suddivisa in area a tutela integrale (ha 18) ed area a tutela parziale (ha 68), come dagli atti progettuali allegati che fanno parte integrante della presente delibera.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) Ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, sono sottoposte a vincolo di biotopo le pp.ff., nel C.C. Miola:

°190, °820, *723, 739, *740, *752/1, *2544/1, \$*2545, *2546, *2548, °2549/1, °2549/2, *2551, *2552/1, *2553, *2554, *2555, *2556, *2557, *2558/2, *2559, *2560/1, °2560/2, *2561, *2562, *2563, *2564, *2565/2, 2566, *2567, *2568, *2569, °2570/1, *2570/2, *2572, *2573, *2574/1, *2474/2, °2576/1, °2576/2, 2578/1, 2578/2, 2578/3, 2578/4, 2578/5, 2578/6, 2579/1, 2579/2, 2579/3, 2579/4, 2580, 2586, 2590, 2591/1, 2591/2, 2593, 2596, 2597, 2598, 2599/1, 2599/2, 2599/3, 2599/4, 2600/1, 2600/2, 2600/3, 2600/4, 2601/1, 2601/2, 2601/3, 2603/1, 2603/2, 2603/3, 2603/4, 2603/5, 2603/6, 2603/7, 2604/8, 2606/1, 2606/2, 2606/3, 2607/1, 2607/2, 2609/1, 2609/2, 2609/3, 2609/4, 2611/1, 2611/2, 2612, 2613/1, 2613/2, 2613/3, 2616/1, 2616/2, 2617, 2618/1, 2618/2, 2620, 2621/1, 2621/2, 2624, 2625, 2626, 2627/1, 2627/2, 2628/1, 2628/2, 2628/3, 2632, 2634, 2635/1, 2635/2, 2636, 2637, 2638, 2639/1, 2639/2, 2639/3, 2639/4, 2640/1, 2640/2, 2641/1, 2641/2, 2642/1, 2642/2, 2642/3, 2642/4, 2642/5, 2642/6, 2642/7, 2642/8, 2642/9, 2642/10, °2642/11, °2642/12, °2642/13, °2642/14, 2642/22, 2642/23, 2642/24, °2642/25, \$2643/1, 2643/2, 2643/3, 2643/4, 2643/5, 2643/6, 2643/7, 2643/8, 2643/9, 2643/10, 2643/11, 2643/12, 2643/13, 2643/14, 2644, 2645/1, 2645/2, 2645/3, 2646/1, 2646/2, 2646/3, 2647/1, 2647/2, 2648/1, 2648/2, 2648/3, 2649/1, 2649/2, 2649/3, 2651/1, 2651/2, 2651/3, 2651/4, 2651/5, 2652/1, 2652/2, 2652/3, 2652/4, 2653/1, 2653/2, 2653/3, 2655/1, 2655/2, 2655/3, 2655/4, 2655/5, 2655/6, 2556/1, 2656/2, 2656/3, 2656/4, °2658, °2659/1, °2659/2, 2660/1, 2660/2, 2661/1, 2661/2, 2661/3, 2664/1, 2664/2, 2665, 2668, 2669, 2670/1, 2670/2, 2671, 2672/1, 2672/2, 2673/1, 2673/2, 2673/3, 2673/4, 2673/5, 2673/6, 2673/7, \$*2809/1, °7731;

(*particelle parzialmente comprese nel biotopo;
°particelle totalmente comprese nell'area di rispetto;
\$ particelle comprese nell'area di tutela e parzialmente nell'area di rispetto);

- 2) L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con le attività economiche tradizionali, (ed in particolare modo l'agricoltura), per cui è permesso, solamente nell'area a tutela parziale:

1. - la conduzione dell'attività agricola nei campi
.. coltivati, con le tecniche colturali in atto e
5, tradizionali, nonché di quelle più consone ad una
1, moderna gestione, e compatibili con il mantenimento
9, delle caratteristiche peculiari del biotopo;
4, - la circolazione dei mezzi agricoli nelle aree
2, coltivate, esclusivamente ai proprietari,
2, affittuari, usufruttuari amministratori e
5, lavoratori agricoli;
0, - è ammessa la selvicoltura sulla base di un Piano di
1, Assestamento forestale redatto con criteri di
3, selvicoltura naturalistica; esso deve essere
2, sottoposto prima della sua approvazione al parere
8, del Servizio Parchi e Foreste Demaniali sentita la
1, Commissione Scientifica per i Biotopi;
1, - usare concimazioni minerali ed organiche con i
2, limiti specificatamente indicati in allegato;
1, - la ristrutturazione dei ricoveri per attrezzi sui
1, terreni agricoli;

Infine per la conservazione, il recupero ambientale,
la fruizione pubblica del biotopo potranno essere
attuati tutti gli interventi previsti da uno
specifico piano interdisciplinare approvato dal
Servizio Parchi e Foreste demaniali;

Al fine di garantire il mantenimento della struttura
e delle funzioni peculiari del biotopo, è tuttavia
necessario porre in essere una limitazione d'uso
della risorsa ambientale che comporta necessariamente
l'applicazione del disposto di cui all'art. 3 della
legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14:

- 3, - il divieto di modificare o alterare in alcun modo
1, gli elementi che compongono il biotopo;
3, - il divieto di depositare rifiuti o materiali di
6, qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di
1, coltura, opere di bonifica o prosciugamento del
3, terreno;
2, - il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca
4, di diritto delle autorizzazioni a tal fine
eventualmente già concesse;

In particolare non è ammesso:

- o; - immettere, asportare, danneggiare la flora
di spontanea salvo per motivi scientifici e di
e conservazione del biotopo, e previa autorizzazione
del Servizio Parchi e Foreste Demaniali a cui
le compete la trattazione degli affari concernenti
è l'applicazione della legge provinciale 14/1986;
i, - abbattere, disturbare, immettere o prelevare
è qualsiasi specie animale, salvo che per i motivi di
cui sopra;
- immettere acque di rifiuto o che comunque possano
alterare le caratteristiche peculiari del biotopo;

- usare pesticidi, erbicidi, concimazioni minerali od organiche che possano innescare fenomeni di eutrofizzazione, o alterare in modo permanente le caratteristiche biochimiche delle acque, come specificatamente indicato in allegato;
 - l'attraversamento della zona mediante elettrodotti aerei e linee per il servizio telefonico;
 - il sorvolo a bassa quota del biotopo con aerei od elicotteri;
 - provocare suoni, luci, rumori molesti e circolare con veicoli di qualsiasi genere per diporto;
 - la balneazione e l'uso di natanti;
 - campeggiare, accendere fuochi, lasciar vagare cani od altri animali domestici;
 - entrare nella zona protetta al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione del proprietario, usufruttuario, affittuario o possessore ad altro titolo ed alle persone che espletano attività scientifica, di sorveglianza e gestione;
- 3) L'individuazione di cui all'art. 1 riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.
Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio, da definire con successiva deliberazione;
- 4) La relazione naturalistica, l'allegato indicante diserbanti, concimi e trattamenti di cui si vieta l'impiego, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della presente delibera;
- 5) Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, al quale compete la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, potrà predisporre il necessario piano di ripristino ambientale e di gestione naturalistica.

..=..=..=..=..=

GN/DZ/lc/rg

Per copia conforme all'originale

Trento,

6 GIU. 1990



IL DIRIGENTE SOST.
Marco Moreschini

Adunanza chiusa ad ore10.30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mario Malossini

IL DIRIGENTE GENERALE
Franco Zeni



IL DIRIGENTE
Renzo Leonardi

SERVIZIO ENTRATE E CREDITO

Esercizio finanziario 19.....
Visto e prenotato l'accertamento di entrata al capitolo
..... del Bilancio 19.....
(n. accertamento.....)
a sensi e per gli effetti dell'art. 43 L.P. 14.9.1979, n. 7.
Trento,.....

IL DIRIGENTE
Franco Debiasi

SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Esercizio finanziario 19.....89.....
Visto e ~~prenotato~~ ~~l'impegno al capitolo~~
..... del Bilancio 19.....
(n. ~~impegno~~.....)
a sensi e per gli effetti dell'art. 56 L.P. 14.9.1979, n. 7.
Trento,..... 13 dicembre 1989

IL DIRIGENTE SOST.

~~Piergiorgio Pegorari~~

Fulvia Deanesi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Dirigente, su attestazione del messo,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata riportata per oggetto nell'elenco pubblicato all'albo della Provincia dal giorno 24 dicembre 1989 al giorno 26 dicembre 1989.

AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO
DEL COMUNE DI BASELGA DI PINÈ
DAL 2 GIU. 1990 AL 27 GIU. 1990
SENZA OSSERVAZIONI

MESSO COMUNALE



IL DIRIGENTE
Benzo Leonardi



Per copia conforme all'originale

Trento,

6 GIU. 1990



IL DIRIGENTE SOST.
Marco Mareschini

ALLEGATO

Si vieta l'uso di prodotti gravemente lesivi dell'equilibrio biologico, in particolare:

- per i diserbanti : non sono ammessi tutti i diserbanti e i prodotti a base di simazina, e tutte le atrazine in genere, tollerati sono quelli con prodotti non residuali.

- per le concimazioni: non sono ammessi i concimi organici ed inorganici fortemente inquinati da metalli pesanti. Fatto salvo quanto sopra sono ammissibili tutti i concimi organici.
Per i concimi inorganici si deve dare la precedenza alle fosforiti, al nitrato ammonico ed al cloruro potassico; occorre inoltre eliminare completamente le disinfezioni del terreno.

- trattamenti: non sono ammessi i prodotti a base di captano e vinclozolin, occorre ridurre al minimo la deriva, con uso di lance e attrezzature adeguate; eliminare i topicidi: la lotta è consentita solo con esche al "clorofacinone".

Le presenti indicazioni possono venir modificate in funzione delle eventuali disponibilità, da parte dell'industria, di prodotti non inquinanti.

/lc/rg

PARTE INTEGRANTE DI CUI AL PUNTO 4 DELLA DELIBERAZIONE N° 16440 D.D. 21 DIC. 1989

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

F.to — Mario Malossini —

IL DIRIGENTE GENERALE

F.to — Franco Zeni —

IL DIRIGENTE

F.to — Renzo Leonardi —

F.to

